

## Pietro Leopoldo - Il codice penale toscano del 1786

*Il codice penale del granduca di Toscana Pietro Leopoldo fu emanato a ventidue anni di distanza dalla pubblicazione, avvenuta a Livorno nel 1764, dell'opera di Cesare Beccaria De' delitti e delle pene, e, primo caso in Europa, ne assumeva per intero le premesse e lo spirito. Le questioni morali, giuridiche e politiche poste da Beccaria (limiti, utilità sociale e valore simbolico della pena, diritti e doveri dell'imputato e della corte di giustizia) venivano riprese per motivare un provvedimento che, oltre ad abolire la pena di morte e la tortura, intendeva eliminare l'arbitrio e il terrore nell'amministrazione della giustizia.*

Fino al nostro avvenimento al trono di Toscana riguardammo come uno dei nostri principali doveri l'esame e riforma della legislazione criminale, ed avendola ben presto riconosciuta troppo severa, e derivata da massime stabilite nei tempi meno felici dell'Impero Romano, o nelle turbolenze dell'anarchia dei bassi tempi, e specialmente non adatta al dolce e mansueto carattere della nazione, procurammo provvisionalmente temperarne il rigore con istruzioni ed ordini ai nostri tribunali, e con particolari editti con i quali vennero abolite le pene di morte, la tortura, e le pene immoderate e non proporzionate alle trasgressioni ed alle contravvenzioni alle leggi fiscali finché non ci fossimo posti in grado, mediante un serio e maturo esame, e col soccorso dell'esperienza di tali nuove disposizioni di riformare intieramente la detta legislazione. Con la più grande soddisfazione del nostro paterno cuore abbiamo finalmente riconosciuto che la mitigazione delle pene, congiunta con la più esatta vigilanza per prevenire le ree azioni, e mediante la celere spedizione dei processi, e la prontezza e sicurezza della pena dei veri delinquenti, invece di accrescere il numero dei delitti ha considerevolmente diminuiti i più comuni, e resi quasi inauditi gli atroci, e quindi siamo venuti nella determinazione di non più lungamente differire la riforma della legislazione criminale con la quale, abolita per massima costante la pena di morte, come non necessaria per il fine propostosi dalla società nella punizione dei rei, eliminato affatto l'uso della tortura, la confiscazione dei beni dei delinquenti come tendente per la massima parte al danno delle loro innocenti famiglie che non hanno complicità nel delitto, e sbandita dalla legislazione la moltiplicazione dei delitti impropriamente detti di lesa maestà, con raffinamento di crudeltà inventate in tempi perversi, e fissando le pene proporzionate ai delitti, ma inevitabili nei rispettivi casi, ci siamo determinati a ordinare con la pienezza della nostra suprema autorità quanto appresso [...].

XXIX. Incarichiamo i giudici e gli attuarii criminali ad usare tutta l'attenzione e premura per la sollecita ultimazione dei processi, e massimamente dei carcerati, preferendo la spedizione dei medesimi a qualunque altro affare che avessero avanti di loro, con l'avvertenza sempre presente, oltre quella di esaminare subito il re venuto che sia nelle forze, che la carcere la quale soffrono i rei mentre pende il processo, non è che per semplice loro custodia onde esige che ne venga ad essi alleggerito l'incomodo, non solo con la minor durata possibile, ma ancora per ogni altro mezzo compatibile con lo stato di rei, nel quale si trovano [...].

XXXIII. Conferiamo colla nostra sovrana autorità e con speciale determinazione l'abolizione della tortura [...].

L. In tutte le cause criminali dovrà deputarsi un difensore all'imputato povero o miserabile in quei luoghi dove non sia stabilmente destinato l'avvocato dei poveri rei, e quando lo stesso imputato manchi del suo particolar difensore; ed al detto difensore si dovrà comunicare la copia degli atti, e darglisi comodo di conferire col medesimo imputato ancorché sia carcerato, onde possa rilevare i lumi per la di lui difesa [...].

LI. Abbiamo veduto con orrore con quanta facilità nella passata legislazione era decretata la pena di morte per delitti ancor non gravi, ed avendo considerato che l'oggetto della pena deve essere la soddisfazione al privato ed al pubblico danno, la correzione del reo, figlio anche esso della società e dello Stato, della cui emenda non può mai disperarsi, la sicurezza, nei rei dei più gravi ed atroci delitti, che non restino in libertà di commetterne altri, e finalmente il pubblico esempio che il governo nella punizione dei delitti, e nel servire agli oggetti ai quali questa unicamente è diretta, è

tenuto sempre a valersi dei mezzi più efficaci col minor male possibile al reo, che tale efficacia, e moderazione insieme si ottiene più che con la pena di morte, con la pena dei lavori pubblici, i quali servono di un esempio continuato, e non di un momentaneo terrore che spesso degenera in compassione, e tolgono la possibilità di commettere nuovi delitti, e con la possibile speranza di veder tornare alla società un cittadino utile e corretto; avendo altresì considerato che una ben diversa legislazione potesse più convenire alla maggior dolcezza, e docilità di costumi del presente secolo, e specialmente nel popolo toscano, siamo venuti nella determinazione di abolire come abbiamo abolito con la presente legge per sempre la pena di morte contro qualunque reo, sia presente, sia contumace, ed ancorché confesso e convinto di qualsivoglia delitto dichiarato capitale dalle leggi fin qui promulgate, le quali tutte vogliamo in questa parte cessate ed abolite [...].

C. Beccaria, *De' delitti e delle pene, con una raccolta di lettere e documenti*, a c. di F. Venturi, Einaudi, Torino 1978, pp. 258-300.  
Tratto da [www. keynes.scuole.bo.it](http://www.keynes.scuole.bo.it)